

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV - Lavoro -

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano



Il Giudice del Lavoro Stefania Billi, nella causa n° 221082/05
vertente tra:

Corriere dello Sport srl, in persona del direttore generale pt
elettivamente domiciliata in Roma via A. Depretis n.86
presso lo studio degli avv. Pietro Casavola, Fabrizio Spagnolo e Serena
Fantinelli che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce al
ricorso per decreto ingiuntivo;

opponente

e

INPGI Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani
"Giovanni Amendola" in persona del legale rappresentante pt
elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n.35 presso l'ufficio legale
dell'ente rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Del Vecchio in forza di
procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

opposto

16.1.07
Il giorno 16.1.07 ha emesso il seguente dispositivo:

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale
di Roma n.2853 del 2005;

spese compensate

Il giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.9.2005 e regolarmente notificato la Corriere
dello Sport srl, in persona del direttore generale pt si opponeva al decreto

ingiuntivo emesso nei suoi confronti con il quale l'INPGI intimava il pagamento della complessiva somma di € 1.083.450,00, oltre ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 16.1.2005 al saldo, alle spese competenze e onorari della procedura. Il decreto ingiuntivo era fondato su un verbale di accertamento che aveva preso in considerazione il periodo 1997- giugno 2003 e aveva ad oggetto la contribuzione relativa alle somme erogate dalla Corriere dello Sport²¹ ai propri giornalisti a titolo di aggiornamento professionale. L'ente opposto, a seguito dell'accesso, aveva ritenuto di attribuire a tali erogazioni la natura retributiva e pertanto le aveva assoggettate a contribuzione.

In relazioni alle contestazioni sollevate, l'opponente contestava che l'uso di un posto auto locato dall'azienda e concesso nella disponibilità al direttore responsabile della testata, potesse costituire erogazione soggetta a contribuzione. In relazione all'aggiornamento professionale, contestava la natura retributiva dei rimborsi sottolineandone anche la temporaneità, in quanto alla scadenza dell'accordo di aggiornamento, le parti avevano rinunciato alla sua reiterazione. Contestava le modalità di accertamento a campione, anche in considerazione del notevole impatto finanziario, evidenziando la mancanza di un elenco dettagliato posto in relazione ai singoli giornalisti comprendente l'analitica indicazione delle spese sostenute e ritenute non congrue. Eccepiva che la responsabilità dell'effettiva destinazione delle somme percepite dall'opponente alle finalità di aggiornamento professionale dichiarate nelle richieste consegnate alla direzione incombeva unicamente in capo ai singoli giornalisti. Contestava, poi la esattezza del quantum sanzionatorio alla luce della l.n.388 del 2000. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti.

All'odierna udienza, previa discussione delle parti, il giudice decideva come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere respinta. Questo giudice ritiene, infatti, di aderire all'orientamento espresso recentemente da questo Tribunale in analogia controversia le cui motivazioni vengono qui riportate integralmente (Trib. Roma 31.1.2006 n.2117).

“Preliminarmente, è necessario chiarire che, per effettuare la valutazione della inclusione o meno di somme (erogate dal datore di lavoro) nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, va considerata la legislazione vigente in materia. Questa disciplina non può che essere dettata dalla legge, con completa estraneità della contrattazione, non potendo certo l'autonomia collettiva disporre del diritto dell'ente assicuratore.

La disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi si trovava nell'art. 12 della legge n.153 del 1969, che, per diversi anni, ha rappresentato la norma cardine del sistema, la quale tendenzialmente sottoponeva a contribuzione tutto quanto venisse erogato per compensare la prestazione lavorativa. Era incluso nella base imponibile ‘ tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”. La nozione di retribuzione imponibile era ritenuta più ampia rispetto alla nozione civilistica della retribuzione, avendo adottato il principio di causalità che è più ampio di quello di corrispettività (cfr. Cass. nn9155/2003, 8470/2003).

Il sistema è stato, poi, profondamente innovato ad opera del decreto legislativo n.314 del 1997 (con efficacia dall'1.1.1998) che, nell'intento di armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente, ha introdotto una (tendenziale) accezione unica di reddito imponibile (a fini fiscali e contributivi) che consiste nel reddito che deriva “da rapporti aventi per

oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art.46, comma I del testo unico delle imposte sui redditi, T.U.I.R., di cui al D.P.R. n del 1986, attuale art.49 a seguito del riordinamento della materia ad opera del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società).

In particolare, il reddito imponibile va determinato con riguardo a "tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" (art.48, comma 1 T.U.I.R.). La legge, inoltre, provvede ad elencare, in maniera assai più analitica di quanto avesse fatto l'art 12 della legge n.153 del 1969, le somme escluse dalla base imponibile: tra queste non sono più previsti i rimborsi spese (art.48, comma 2, T.U.I.R.). Segue, infine, una specifica previsione per le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale (che concorrono a formare il reddito solamente in quota parte. Art.46, comma 5, T.U.I.R.). Il novellato art.12 della legge n.153 del 1969 elenca, inoltre, altre voci escluse dalla base imponibile (tra le quali non compaiono più i rimborsi spese) e ribadisce il principio di tendenziale inclusione degli elementi corrisposti dal datore di lavoro e di tassatività degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile."

Il periodo sottoposto ad osservazione" (nella presente fattispecie decorre dal 1998 al giugno 2003) "è interessato dal mutamento di legislazione innanzi sinteticamente illustrato, ponendosi sia prima che dopo la novella normativa.

In ordine al riparto degli oneri probatori, va rilevato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, attese, da

un lato, la generale presunzione di cui all'art. 12, comma primo, della legge n. 153 del 1969 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza de rapporto di lavoro) e, dall'altro, la tassatività dell'elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art. 12 sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione (assetto normativo che trova conferma, altresì, dopo la novella del decreto legislativo n.314 del 1997), il riparto dell'onere probatorio è il seguente: l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione tassativamente elencate. Ne consegue che per i rimborsi a piè di lista - totalmente esclusi se 'costituiscono rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per esecuzione o in occasione di lavoro' - è onere del datore di lavoro di provarne la natura (Casa nn.1077/1999, 5587/1987 e n.7464/1991)."

Nel caso di specie non ha pregio la doglianza sollevata circa la genericità della contestazione relativa all'aggiornamento professionale, priva di un'elencazione precisa dei viaggi e delle relative spese imputabili ai singoli giornalisti, omissione che avrebbe minorato la difesa della parte opponente. La parte opposta ha infatti pacificamente esaminato a campione la documentazione offerta dall'azienda e ha prodotto in giudizio ricevute, scontrini e quant'altro riferiti a determinati giornalisti. La produzione documentale, effettuata dalla parte opposta, tutta di provenienza della stessa opponente avrebbe potuto consentire una puntuale ed agevole difesa. Su alcuno dei documenti prodotti, tuttavia, la parte opponente ha preso posizione, dissertando genericamente sul riparto dell'onere probatori.

"Ebbene, per escludere dalla base imponibile i rimborsi spese (oggetto del presente giudizio) che parte opponente invoca come erogati in occasione di aggiornamenti professionali dei dipendenti, il datore di lavoro deve

dimostrare che, effettivamente, le somme sono state corrisposte a tale titolo, con particolare riguardo alle specifiche competenze di ciascun giornalista.

E' indubitabile, invero, che nel caso fosse provata la corresponsione delle somme prese a riferimento dall'INPGI proprio in connessione con specifiche ragioni di aggiornamento professionale dei dipendenti (giornalisti, appunto), tali somme — nel periodo di vigenza dell'art.12 della legge n.153, vecchio testo—sarebbero riconducibili tra quei rimborsi spese esenti da contribuzione, in quanto senz'altro erogati "in occasione di lavoro", non potendo mettere in dubbio l'interesse di un datore di lavoro di tal sorta (testata giornalistica) alla formazione culturale e professionale dei propri dipendenti, formazione da ricondurre, pertanto, nell'ambito della prestazione lavorativa. Per potersi, però, qualificare le spese effettuate come spese per aggiornamento professionale (con relativo rimborso e interesse del datore di lavoro all'accrescimento culturale dei propri dipendenti) è utile ricorrere alla declaratoria contrattuale di aggiornamento professionale", che delinea le caratteristiche che un aggiornamento professionale deve avere per i dipendenti di tale categoria: il contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti (art.45) sottolinea l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori e prevede sia iniziative promosse dalle aziende (che elaboreranno all'uopo un programma) sia l'incentivazione della partecipazione dei giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali professionali attinenti le loro specifiche competenze (previo parere del direttore e sulla base di idonea documentazione). Il contratto aziendale precisa, poi, le modalità di fruizione del diritto all'aggiornamento.

Ebbene, affinché ricorra una occasione di aggiornamento professionale (le cui spese sono rimborsate dal datore di lavoro ed esenti da contribuzione) parte opponente deve dimostrare che le spese rimborsate attengono a

concrete occasioni di aggiornamento professionale del giornalista, con riguardo alle competenze affidate al giornalista stesso.

Dall'esame delle risultanze probatorie, ed in particolare dei documenti prodotti da parte opponente e dalle deposizioni degli ispettori che hanno proceduto agli accertamenti, emerge che le spese rimborsate a titolo di aggiornamento professionale attenevano a cause del tutto generiche e le più disparate: ad esempio, visite di musei, mostre, zone archeologiche, pinacoteche, biblioteche storiche, santuari, conventi, a studi dell'urbanistica e dell'architettura di varie città (cfr. fascicolo attinente alle autorizzazioni per l'aggiornamento professionale).

Si trattava, quindi, di viaggi e visite aventi carattere di generico aggiornamento culturale (ossia attinenti alla formazione culturale media di qualsiasi cittadino, a prescindere dall'attività lavorativa svolta), assolutamente privi di una benché minima specifica attinenza con le funzioni svolte dal singolo giornalista che ne usufruiva di volte in volta (così come richiesto, del tutto ragionevolmente, dal contratto collettivo). Deve ritenersi, pertanto, che parte opponente non abbia dimostrato alcun minimo collegamento tra i viaggi effettuati e l'attività lavorativa concretamente svolta dal dipendente, con conseguente impossibilità di configurare le spese affrontate come spese attinenti ad aggiornamento professionale."

Nella fattispecie in esame, invece, dalla documentazione prodotta non è dato neanche evincere il carattere culturale dei viaggi effettuati dai giornalisti, in quanto risultano solo ricevute di biglietti di trasporto, ad esempio aereo o ferroviario, e ricevute o scontrini di ristoranti, trattorie, ma anche profumerie e cose simili, certamente poco pertinenti all'aggiornamento culturale dei giornalisti.

"Tali conclusioni (ossia la inclusione delle spese oggetto della controversia dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi) vanno, poi, confermate

con riguardo all'art.12 della legge n.153 del 1969 novellato, che introduce una nozione ancora più ampia di retribuzione imponibile (vedi art.46 e 48 TUIR) ed espunge, dall'elenco tassativo di elementi da sottrarre a contribuzione, i rimborsi delle spese sostenute per esecuzione o in occasione del lavoro."

"Non si può, infine, ritenere, a fronte del titolo per il quale sono state erogate, che tali spese possano essere inquadrare come indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale" per le quali si prevede un concorso parziale alla formazione del reddito (art.48 TUIR).

In ordine alla disciplina sanzionatoria applicabile dall'ente previdenziale opposto, a natura privata dell'ente coordinata con ^B la disamina della normativa dettata per tali enti previdenziali privati (pur se gestori di forme di previdenza obbligatoria sostitutiva) induce a ritenere, in consapevole contrasto con una pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.6660/2002), che si limita, succintamente, ad attribuire rilievo determinante alla natura di ente impositore dell'INPGI, senza affrontare una comparativa disamina della normativa vigente in materia di enti previdenziali privatizzati che non possono ritenersi automaticamente riferibili all'INPGI le norme di legge in materia (ed in particolare l'art.116 della legge n.388 del 2000 invocato da parte opponente). Invero, l'esame della normativa concernente gli enti previdenziali privatizzati (arti 2 e 3 del decreto legislativo n.509 del 1994, art.3, comma 12 legge n.335 del 1995, art.4, comma 6 bis, del decreto legge n.79 del 1997, convertito in legge n.140 del 1997, art.76, comma 4, della legge n.388 del 2000, art.44 della legge n.289 del 2002) consente di ritenere condivisibili le valutazioni esposte da parte opposta, che ricava dal sistema normativo vigente il riconoscimento legislativo di una autonoma potestà normativa: di conseguenza è riservata alla esclusiva competenza di tali enti adottare provvedimenti di riduzione del sistema sanzionatorio per inadempienze contributive. Non essendo state, pertanto, recepite

dall'INPGI le sanzioni civili previste dall'art.116 della legge n.388 del 2000, deve ritenere corretto il riferimento alle sanzioni previste dalla legge n.662 del 1996 (recepita con delibera consiliare).”

A nulla rileva, infine, sul punto la circolare n.14 del 2006 dell'ente, prodotta dall'opponente in sede di note, da cui risulta che l'Inpgi ha approvato una delibera di modifica del sistema sanzionatorio, in quanto essa è intervenuta in epoca successiva ai fatti contestati e potrà trovare applicazione solo per l'avvenire.

“Alla luce delle considerazioni esposte, va ritenuta legittima l'imputazione alla società opponente della perdita del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e la sua condanna alla restituzione dei relativi importi, in ossequio alla previsione di cui all'art. 4 del decreto legge n.71 del 1993 (convertito in legge n.151 del 1999).

La complessità e la parziale novità delle questioni consigliano la compensazione integrale delle spese tra le parti.”

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Roma 16.1.2007

Il giudice
Stefania Billi